



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara

www.comune.maranoticino.no.it

RELAZIONE DEL RUP AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022

TRIENNIO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028

INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista la predisposizione di una relazione in cui l'Ente affidante indichi le valutazioni e motivazioni a supporto della scelta della modalità di gestione del servizio.

Va altresì ricordato che il sopra citato Decreto ha, per quel che qui più rileva, abrogato l'art. 34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge n.221/2012), che prevedeva la redazione di un'apposita relazione che desse conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisse i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche eventualmente previste.

La presente relazione, in attuazione dell'articolo 14 del D. Lgs. 201/2022 ha quindi, lo scopo di illustrare la *“Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” e in particolare in forza dei commi 2 e 3, di dare attuazione al citato disposto normativo in forza del quale “2.Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”.*



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara
www.comune.maranoticino.no.it

In particolare, la presente relazione ha lo scopo di illustrare gli elementi di cui sopra in riferimento alla gestione dei servizi scolastici integrativi di seguito riepilogati:

- Servizio di assistenza alunni con disabilità per i minori residenti fino alla scuola secondaria di primo grado
- Servizio di assistenza refezione scolastica presso la Scuola primaria di Marano Ticino
- Servizio di pre e post scuola presso la Scuola Primaria di Marano Ticino

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Affidamento servizi scolastici integrativi: a) assistenza alunni con disabilità fino alla scuola secondaria di primo grado b) assistenza refezione presso la scuola primaria Don L. Milani c) di pre e post scuola, per gli alunni iscritti alla primaria Don L. Milani
Importo dell'affidamento	Servizi a) + b): € 79.5610,50 + IVA 5% Servizi c) € 79.200,00 + IVA 5%
Ente affidante	COMUNE DI MARANO TICINO – C.F. 00280280033
Tipo di affidamento	Servizi a) + b): appalto di servizi Servizi c): concessione di servizi
Modalità di affidamento	Specificare una delle possibili opzioni tra: <ul style="list-style-type: none">• Servizi a) + b): procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023;• Servizi c): procedura di cui al D. Lgs. n. 36/2023 artt. 182-183
Durata dell'affidamento	Tre anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Singolo comune (1.613 al 31/12/2024)

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	AGOSTINI MARIA TERESA
Ente di riferimento	COMUNE DI MARANO TICINO
Area/servizio:	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Telefono:	0321923022
Email/PEC	sgrtertia@comune.maranoticino.no.it
Data di redazione	15.05.2025



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara

www.comune.maranoticino.no.it

A) CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

L'art.2 del D. Lgs. 201/2022 statuisce che, per «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*», si intendono “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”.

Sostanzialmente il servizio pubblico locale può essere definito di fatto, come qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali, nell'ambito delle quali gli Enti rappresentativi delle stesse, provvedono alla loro gestione (per quanto di propria competenza), direttamente o tramite soggetti privati, garantendo sempre e comunque i principi di continuità, universalità e accessibilità.

Volendo ampliare la definizione anche a livello sovranazionale, si può tra le altre, fare riferimento appunto al concetto più ampio di “**servizi di interesse generale**” (Libro Bianco COM (2004) 374 definitivo e COM (2011) 900 definitivo), con il quale si individuano come tali, le attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. La nozione di servizi di interesse generale viene fornita dall'art. 14 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea) nei seguenti termini: (...) *l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti*”.

Va da subito rilevato che l'Ente nell'ambito della gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica, deve essere garantito che lo stesso sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti della comunità locale di riferimento (universalità) e a condizioni economiche paritarie e accessibili, contemperando di fatto le esigenze del mercato con quelle di interesse generale e quindi, garantendo l'equilibrio tra il principio di concorrenza e quello appunto del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

L'Ente locale deve quindi, intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e a un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Anche il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di maggior favore le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza; in tal senso, laddove un'amministrazione pubblica ricorra all'affidamento di un servizio ad un soggetto terzo mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario.

Ciò detto e chiarito, va evidenziato come il legislatore nazionale, ben conscio di quanto sopra, abbia per quel che qui più rileva, in forza dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 201/2022 statuito che gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedano alla gestione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara

www.comune.maranoticino.no.it

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15 (n. del medesimo decreto), nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In materia di legislazione nazionale preme qui ricordare e fare riferimento al D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e in particolare, tra gli altri, ai seguenti articoli:

- l'art. 14 "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti";
- l'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- l'art. 50 "Procedure di affidamento";
- l'art. 101 "Soccorso istruttorio";
- l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture";

B) DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione comunale, come previsto dalla legislazione vigente e nei limiti delle proprie disponibilità, attua interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e l'integrazione di alunni a rischio di emarginazione sociale. In particolare, ogni anno scolastico riceve dagli Istituti scolastici frequentati dagli alunni residenti nel Comune di Marano Ticino, richieste di figure educative che affianchino gli alunni portatori di handicap, ai sensi della legge 104/92 e, in base alla propria disponibilità a Bilancio, risponde alle succitate richieste di figure educative fornendo l'assistenza ad personam.

L'assistenza ad personam consiste in un servizio al singolo che attraverso prestazioni di natura educativa e sociale si propone di promuovere lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore, attraverso interventi che agiscano sulla sua autonomia e sulle sue capacità di apprendimento, socializzazione e integrazione con il gruppo- classe.

Il numero degli operatori necessari allo svolgimento del servizio sarà stabilito, in relazione agli alunni interessati, ai loro bisogni, secondo quanto richiesto dagli Istituti Scolastici.

A titolo puramente indicativo si indicano le ore che al momento sono richieste per il servizio in oggetto:

- n. 15 ore settimanali di assistenza per n. 3 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Marano Ticino, già noti a questo ufficio (5 ore cadauno);
- n. 10 ore settimanali di assistenza alla persona per eventuali alunni aggiuntivi
- n. 150 ore per il centro estivo

Il numero di ore è stato elaborato tenendo conto dei minori che ad oggi hanno il servizio attivo.



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara

www.comune.maranoticino.no.it

I numeri pertanto potrebbero subire delle variazioni in relazione alle nuove certificazioni che solitamente arrivano tra maggio e settembre.

Nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia, il Comune organizza altresì anche i seguenti servizi:

- **prescuola e postscuola**, per gli alunni della scuola primaria Don L. Milani, a sostegno delle famiglie che necessitano di anticipare e/o posticipare la permanenza a scuola, per necessità di carattere familiare o specifiche esigenze di orari e turni di lavoro dei genitori/tutori;
- **assistenza con educatore in mensa**, per garantire l'attuazione del tempo pieno e del tempo scuola con mensa;

Nello specifico, gli appalti di cui sopra sono stati da ultimo così affidati:

- Servizio di assistenza alunni con disabilità: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 – procedura Me.Pa 3663883;

- Servizio di assistenza refezione scolastica, pre e post scuola: appalto misto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con concessione servizio di pre e post scuola e affidamento servizio di assistenza refezione;

Alla fine del corrente anno scolastico, scadono i contratti di cui sopra ed è quindi necessario procedere all'organizzazione dei suddetti servizi a partire dalla decorrenza del nuovo anno scolastico (settembre 2025).

Nell'organizzare dei nuovi servizi, si ritiene di dover scorporare il servizio di assistenza refezione scolastica (a carico del Comune) dall'appalto misto che prevedeva altresì la concessione dei servizi di pre e post scuola (a totale carico dell'utenza), accorpandolo invece al servizio di assistenza alunni con disabilità (a carico del Comune).

C) MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Dato atto che, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 112/1998, i Comuni devono garantire il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie), mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Dal punto di vista degli appalti pubblici si tratta di un servizio che rientra nei servizi sociali e assimilati di cui alla Parte VII del Libro II del codice dei contratti, rientrando nei servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, ed in particolare gli artt. 127 e seguenti del d. lgs n. 36/2023.

In particolare l'art. 128 stabilisce che per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del citato art. 28 che testualmente recita:

“L'affidamento deva garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti...”

La Relazione del Consiglio di Stato allo schema di Codice conferma che tale scelta non è casuale, essendo invece frutto della scelta “in prospettiva liberalizzante” di recepire le istanze degli operatori del settore, “con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.

Come affermato nella sentenza del TAR Sicilia Catania, Sez. V, 11.04.2024, n.1370, in ogni caso la circostanza che l'art. 128 del codice non richiama le regole generali degli affidamenti sotto-soglia di cui agli



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara

www.comune.maranoticino.no.it

artt. 48 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 non esonera l'ente affidatario dall'obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta.

In definitiva, per l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all'affidamento diretto anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l'obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel 3° comma dell'art. 128 cit.; diversamente si consentirebbe la reiterazione dell'affidamento diretto al medesimo operatore in aperta violazione del principio generale dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

(Parere M.I.T. n. 3039 del 30.01.2025)

Considerato inoltre che:

- nella Direttiva 2014/24/UE nel Considerando 59 si legge che: *“poiché nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, deve essere effettuato un attento monitoraggio dell'aggregazione e della centralizzazione delle committenze per evitare un'eccessiva concentrazione del potere di acquisto e collusioni per preservare la possibilità di accesso al mercato per le PMI”*;
- a livello comunitario s'introduce quindi una dettagliata disciplina sulla suddivisione degli appalti in lotti, prevedendo a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di motivazione per il caso di non suddivisione dell'appalto in lotti;
- l'esclusione dal mercato degli appalti delle PMI non rappresenta solo un *vulnus* alle potenzialità di crescita dell'impresa, ma determina altresì ripercussioni in termini di riduzione della concorrenza in senso lato che, a sua volta, genera una perdita complessiva di efficienza che si riverbera anche sulla capacità di innovare i prodotti/servizi offerti. È notorio invero che le imprese in grado di gestire commesse di notevoli dimensioni, possono agevolmente porre in essere pratiche predatorie all'interno del proprio mercato;

Rilevato che deve trattarsi di c.d. *“lotti funzionali”* e non preordinati alla violazione delle procedure UE e che a tal fine il concetto di lotto funzionale identifica uno specifico oggetto dell'appalto, la cui realizzazione od attuazione è tale da assicurarne la sua funzionalità e/o fruibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti (Consiglio di Stato, n. 2803/2007);

Preso atto che per dare concreta attuazione a tale principio, il legislatore del nuovo codice, ha stabilito chiaramente che le stazioni appaltanti *“procedono”* all'affidamento degli appalti sotto soglia utilizzando procedure negoziate;

Ritenuto che a maggior garanzia dell'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese sia necessario che ogni commessa avente ad oggetto appalti di forniture e servizi sia razionalmente calibrata in modo tale da favorire la massima competizione prevedendo quindi che la durata del contratto non sia particolarmente lunga e questo per garantire, da un lato la maggiore contendibilità della commessa pubblica e dall'altro per avvantaggiarsi di nuove tecnologie o aspetti non presenti al momento dell'aggiudicazione e che siano idonei a migliorare il servizio;

Considerato inoltre, sempre a garanzia dell'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, che solo una durata del contratto non eccessivamente lunga favorisca tale modello organizzativo di impresa giacché non solo i requisiti oggettivi per partecipare saranno ragionevolmente meno rilevanti di quelli necessari per affidamenti più dilatati nel tempo e quindi più consistenti, ma altresì le garanzie richieste, anche



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara
www.comune.maranoticino.no.it

in termini di esposizione economica e finanziaria saranno decisamente inferiori, posto che le stesse sono sempre determinate in funzione del valore dell'affidamento da assegnare;

Ritenuto quindi funzionale al servizio da espletare che i nuovi contratti abbiano una durata pari ad un massimo di **3 ANNI SCOLASTICI** in quanto così operando:

- si favorisce la possibilità di partecipare alle PMI in forma singola e non associata poiché diminuiscono i requisiti oggettivi per partecipare in quanto sono ragionevolmente meno rilevanti di quelli necessari per affidamenti più dilatati nel tempo e quindi più consistenti;
- si diminuisce l'esposizione economica e finanziaria, posto che le stesse sono sempre determinate in funzione del valore dell'affidamento da assegnare;
- si rispetta il principio di continuità richiesto dal comma 3 dell'art. 128 del D. Lgs. 36/2023

Tutto ciò considerato i nuovi contratti, avranno una durata di TRE ANNI SCOLASTICI e avranno procedure diversificate in quanto trattasi di:

- a) **appalto di servizi** per l'assistenza alla persona alunni con disabilità e assistenza refezione scolastica con il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO PRESTAZIONE SERVIZI	COSTO ORARIO	MONTE ORE ANNUO	TOTALE
<u>A) ANNO SCOLASTICO 2025/2026</u>			
A1) ASSISTENZA ALLA PERSONA ALUNNI CON DISABILITA'	€ 22,57	850	€ 19.184,50
A2) ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	€ 20,96	350	€ 7.336,00
<u>B) ANNO SCOLASTICO 2026/2027</u>			
B1) ASSISTENZA ALLA PERSONA ALUNNI CON DISABILITA'	€ 22,57	850	€ 19.184,50
B2) ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	€ 20,96	350	€ 7.336,00
<u>C) ANNO SCOLASTICO 2027/2028</u>			
C1) ASSISTENZA ALLA PERSONA ALUNNI CON DISABILITA'	€ 22,57	850	€ 19.184,50
C2) ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	€ 20,96	350	€ 7.336,00
TOTALE A + B + C			€ 79.561,50
<u>D) ALTRE SPESE</u>			
IVA 5%			€ 3.978,08
Incentivi 2% art. 45 D. Lgs. 36/2023			€ 1.591,23
Contributo Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024			€ 35,00
TOTALE D			€ 5.604,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 85.165,81



Comune di Marano Ticino

Provincia di Novara
www.comune.maranoticino.no.it

per il quale si ritiene di poter procedere **mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023.**

b) **concessione di servizi** per pre e post scuola:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER 3 ANNI SCOLASTICI	
<u>A. DESCRIZIONE SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE</u>	
A1) SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	€ 72.000,00
A2) SERVIZIO DI PRE SCUOLA	€ 7.200,00
TOTALE A) VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	€ 79.200,00
<u>B. ALTRE SPESE</u>	
B1) ONERI DI SICUREZZA	€ 0,00
B2) IVA 5% SUL VALORE STIMATO DELL'APPALTO	€ 3.960,00
B3) SPESE TECNICHE - Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 (0,2% di A)	€ 1.584,00
B4) CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00
TOTALE B) ALTRE SPESE	€ 5.579,00
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 84.779,00

per la quale invece si procederà con la procedura di cui al D. Lgs. n. 36/2023 artt. 182-183;

Dato atto che, in entrambi i casi si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti, pertanto il criterio per la selezione degli operatori economici sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica comportando, una eventuale omissione a questo obbligo, responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Evidenziato inoltre che, in capo alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, competente ad adottare pareri tecnici, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Marano Ticino, 15.05.2025

M. Teresa Agostini
Funzionario Responsabile Area Affari Generali